REGOLAMENTO (CEE) N. 988/80 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1980

relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, qualora la restituzione all'esportazione sia differenziata a seconda delle destinazioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (5), la parte della restituzione calcolata sulla base del tasso più basso della restituzione viene pagata non appena sia fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità ;

considerando che gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (6) consentono di pagare la parte della restituzione corrispondente al tasso più basso non appena il prodotto è stato sottoposto ad uno dei regimi speciali istituiti dal regolamento citato ;

considerando che, nel quadro dei regimi speciali stabiliti con taluni paesi terzi, il tasso della restituzione applicabile all'esportazione verso questi paesi di taluni prodotti del settore delle carni bovine può essere inferiore, talvolta in misura rilevante, al livello della restituzione abitualmente applicata ; che può anche accadere che non venga fissata alcuna restituzione ;

considerando che il tasso più basso della restituzione risulta altresì dalla non fissazione di una restituzione ;

considerando che, per quanto riguarda le esportazioni verso gli Stati Uniti, si rilevano casi di non fissazione della restituzione ; che occorre pure prevedere un'eccezione, ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, qualora le misure in vigore negli Stati Uniti abbiano per effetto che i prodotti che hanno beneficiato di una restituzione per altre destinazioni non possono esservi importati ; che l'esperienza acquisita dimostra che i prodotti in oggetto possono essere ammessi a questa eccezione per quanto concerne l'applicazione non soltanto dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2730/79, ma anche degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 ;

considerando che sussistono tuttora i motivi che hanno giustificato l'adozione del regolamento (CEE) n. 1515/79 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2978/79 (8) ; che è pertanto opportuno recepire le precedenti disposizioni in un nuovo regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La non fissazione di una restituzione per i prodotti compresi nella sottovoce 02.01 A II a) esportati verso gli Stati Uniti non è presa in considerazione :

— ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2730/79 ;

— ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica ai prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione vengano espletate a decorrere dal 1° aprile 1980.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
(4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.
(5) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
(6) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
(7) GU n. L 184 del 20. 7. 1979, pag. 12.
(8) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 56.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente